



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 del 02/03/2021

OGGETTO: Approvazione nuovo "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche".

L'anno **duemilaventuno** il giorno **due** del mese di **marzo** alle ore **16:25** nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale debitamente convocata, con la modalità telematica della videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e della delibera di Giunta Comunale n. 26 del 13/03/2020.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Assessore	IRMICI MASSIMILIANO	Si	
Assessore	CAMPARI LAURA	Si	
Assessore	MAGISTRELLI GABRIELE	Si	
Assessore Esterno	ANTONINI SARA		Si

Totale Presenti: 4	Totale Assenti: 1
---------------------------	--------------------------

Sono collegati da remoto: Campari Laura e Magistrelli Gabriele.

Sono presenti fisicamente: Lavanga Carmine, Irmici Massimiliano, e Panariello Michele.

Partecipa alla seduta **Dott. Panariello Michele**, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. **Carmine Lavanga**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione di G.C. n. 135 del 14.12.2010 e ss.mm.ii. è stato approvato ed adottato il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- con Deliberazione di G.C. n. 150 del 10.12.2015 è stato approvato ed adottato il “Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione” di cui all’articolo 93, comma 7-bis e seguenti, del D.Lgs n. 163/2006;
- con stessa Deliberazione è stato abrogato il «CAPO V – Disciplina fondi progettazione e pianificazione» del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” vigente, estrapolando l’attuale “Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione”;
- con Deliberazione di G.C. n. 78 del 17.10.2018 è stato approvato il “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 76 del D.Lgs. n. 56/2017”, rivisto a seguito dell’incontro con R.S.U./OO.SS. del 26/09/2018;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, c.d. nuovo “Codice dei Contratti” a titolo “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

RICHIAMATO l’art. 113 del sopra richiamato Codice dei Contratti che, ai commi 2, 3 e 4, testualmente dispone:

Art. 113 – D.Lgs. 18 aprile 2016 “Incentivi per le funzioni tecniche”

- 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.*
- 3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione*

medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;*

CONSIDERATO che a seguito delle ultime modifiche normative e chiarimenti intervenuti, la materia è disciplinata come segue:

- l'applicabilità degli incentivi nell'ambito degli appalti relativi a servizi e forniture è contemplata soltanto nel caso sia nominato il direttore dell'esecuzione, come prescritto dal suddetto art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato, dall'art. 76, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 56/2017;
- che il direttore dell'esecuzione è inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP, e tale distinta nomina è richiesta soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a € 500.000,00 ovvero di particolare complessità, con valutazione spettante ai dirigenti secondo quanto specificato al punto 10 delle Linee guida n. 3 emanate dall'A.N.A.C. in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

PRESO ATTO delle seguenti pronunce della Corte dei Conti:

- sezione regionale di controllo per la Regione Veneto, con la deliberazione n. 455/2018/PAR nell'adunanza del 18 ottobre 2018, con la quale si afferma che *“Nella gerarchia delle fonti del diritto, i regolamenti rappresentano delle fonti secondarie e dunque, per tale ragione non possono derogare o contrastare con la Costituzione, né con i principi in essa contenuti, non possono derogare o contrastare con le leggi ordinarie, salvo che sia una legge ad attribuire loro il potere - in un determinato settore e per un determinato caso di innovare anche nell'ordine legislativo (delegificando la materia); non possono regolamentare le materie riservate dalla Costituzione alla legge ordinaria o costituzionale (riserva assoluta di legge), né derogare al principio di irretroattività della legge (art. 11 preleggi). Ne consegue evidentemente che il regolamento comunale non può prevedere una disciplina contra legem”;*
- sezione regionale di controllo per la Regione Veneto, con la deliberazione n. 107/2019/PAR nell'adunanza del 21 maggio 2019, che ha escluso la possibilità di inserire, nel regolamento comunale approvato ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, disposizioni derogatorie del predetto precetto normativo che riconoscano detto compenso anche per appalti aventi ad oggetto prestazioni di valore inferiore a € 500.000 o per i quali non sussista l'obbligo di nominare come direttore dell'esecuzione un soggetto diverso dal RUP;
- sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 310/2019/PAR nell'adunanza del 18 luglio 2019, che dispone *«Sul punto la Sezione non può che richiamare il rispetto delle rigorose condizioni sostanziali e procedurali che legittimano l'erogazione dell'incentivo di cui trattasi, la cui finalità, come recentemente osservato è “anzitutto quella di stimolare e premiare l'ottimale utilizzo delle professionalità interne, rispetto al ricorso all'affidamento all'esterno di incarichi professionali, che sarebbero comunque forieri di oneri aggiuntivi per l'Ente, con aggravio della spesa complessiva” (così Sez. controllo Lazio n. 57/2018/PAR, cit.); ciò nel quadro di un accrescimento di “efficienza ed efficacia di attività tipiche dell'amministrazione, passibili di divenire economicamente rilevanti nella misura in cui producono risparmi in termini di rispetto dei tempi e di riduzione di varianti in corso d'opera” (Sez. controllo Toscana n. 186/2017/PAR)»;*

RITENUTO pertanto opportuno modificare il regolamento per l'erogazione degli incentivi tecnici, riesaminato alla luce di quanto sopra esposto;

VISTO il nuovo schema di “*Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche*” allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, All. 01;

DATO atto che detto Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 19/02/2021 con la R.S.U. e le seguenti OO.SS.: CGIL e CISL;

RILEVATO che quanto in argomento attiene all'organizzazione degli uffici e del personale dipendente pertanto è di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del Dlgs. 267 del 18 agosto 2000 TUEL;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ex art. 49 del Dlgs. 267 del 18 agosto 2000 TUEL rispettivamente dalla Responsabile dell'Area Affari Generali e dalla Responsabile dell'Area Finanziaria, inoltre in ordine alla regolarità tecnica reso dalla Responsabile dell'Area Socio-Culturale, dalla Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, dal Responsabile dell'Area Urbanistica-Edilizia e dal Responsabile dell'Area Polizia Locale;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 4, votanti 4, favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0;

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare lo schema di “*Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche*”, allegato alla presente deliberazione per farne parte sostanziale ed integrante, All. 01;
- 3) di dare atto che il citato Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 19/02/2021 con la R.S.U. e le seguenti OO.SS.: CGIL e CISL;
- 4) disporre che il presente provvedimento venga pubblicato ai fini della trasparenza sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di primo livello “Disposizioni generali” sezione di secondo livello “Atti generali”;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 4, votanti 4, favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Carmine Lavanga

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Panariello Michele